

# Lo "Statuto albertino": fu estorto o largito?

di Domenico LA MEDICA

1. Statuto concesso e non estorto - 2. Le riforme di Carlo Alberto; in particolare, il "Consiglio di Stato" - 3. Le drammatiche giornate del febbraio 1848; la firma dello Statuto - 4. Considerazioni finali

## 1. Statuto concesso e non estorto

Il 4 marzo 1848 venne promulgato da Carlo Alberto lo *Statuto* "legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia".

Se lo *Statuto* sia stato concesso (*octroi gracieux*) oppure estorto, le opinioni sono contrastanti.

È certo che lo *Statuto* venne concesso dal Re nella pienezza dei suoi poteri; il sovrano è sempre rimasto arbitro delle decisioni da prendere, respingendo qualsiasi pressione che potesse provenire dalla piazza ed anzi avvertendo che nessun progetto si sarebbe attuato se si fossero verificati manifestazioni e tumulti (1).

In proposito è il caso di ricordare che Solaro della Margarita, per molti anni leale e fedele ministro del Re e, quindi, profondo conoscitore dell'animo del Sovrano e dell'andamento della Corte, ebbe ad affermare che "Egli nel suo regno era pur sempre padrone degli avvenimenti e *foglia non si sarebbe mossa se l'aura della reggia non soffiava* (2)".

Forse, a favorire la diffusione di voci sulla contrarietà del Sovrano a concedere riforme costituzionali, era lo stesso comportamento "mazzariniano" (3) di Carlo Alberto che, a tacitare le possibili reazioni di ambienti conservatori, non si faceva schermo di affermare che "*Je ne donnerai jamais une constitution à mon peuple*".

Ma questo atteggiamento era interpretato diversamente da chi, come il Conte de La Tour, conosceva intimamente il Sovrano è che nel riferire la negativa propensione del Sovrano, così chiosava: "Intendete bene, il Re ha detto che non darà mai la costituzione. Dunque (...) la darà e presto" (4).

Un altro episodio che viene ricordato per sot-

tolineare il carattere ondivago di Carlo Alberto è il suo colloquio con il Marchese Colli di Felizzano, sindaco di Torino. Questi era latore di una delibera del Consiglio comunale che supplicava il Re "di accelerare nell'ordinamento dei più alti poteri dello Stato lo sviluppo dei generosi pensieri che stanno riposti nella mente di V.M., e che Ella esprimeva così ampiamente nel preambolo della nuova legge comunale"; perciò si sollecitava la concessione di "quelle istituzioni rappresentative che giudicherà più opportune". Per tutta risposta il Re si espresse con un laconico "vedrò".

Poiché l'incontro era avvenuto lo stesso giorno (7 febbraio 1848) in cui si decise la concessione dello Statuto, sembrava trovare conferma la perdurante incertezza del Sovrano sulla concessione di riforme costituzionali.

In effetti, Carlo Alberto era stato informato che la decisione del Re di Napoli di concedere la costituzione aveva fatto precipitare gli eventi, per cui più insistenti si facevano le richieste di riforme costituzionali; il Sovrano, quindi, convoca il Consiglio di conferenza (una specie di Consiglio dei ministri) per il 3 febbraio 1848 e già al termine dell'adunanza, convinto dell'indilazionabilità delle riforme, dispone di "occuparsi di un progetto nel quale si avesse cura di non imitare pedissequamente le altre Nazioni, riservandosi di prendere in seguito la decisione che giudicasse conveniente".

Carlo Alberto, dunque, intende seguire la procedura: il Consiglio avrebbe indicato l'azione da seguire, ma solo il Re, nella pienezza dei suoi poteri, avrebbe preso le decisioni del caso.

Comunque, le cronache dell'epoca non danno notizia di scontri tra dimostranti e forze dell'ordine o di ricoveri in ospedale di persone che

avessero subito lesioni per tafferugli tra opposte fazioni; nemmeno si rinviene negli archivi giudiziari traccia di processi che si siano celebrati a carico di agitatori (5).

Del resto, se il Re avesse effettivamente inteso rifiutare la costituzione, avrebbe potuto facilmente chiedere l'aiuto del vicino consucero Arciduca d'Austria Ranieri che volentieri sarebbe intervenuto; soprattutto, va posto in evidenza che dopo le infuocate giornate del quarantotto, lo *Statuto* non è stato revocato, a differenza di quanto si è verificato in altre parti d'Italia.

Sembra, d'altra parte, significativo il fatto che alle sedute del Consiglio di conferenza in cui si è deciso di conoscere lo Statuto, non siano state invitate personalità, quali il conte Clemente Solaro della Margarita ed il marchese Emanuele Pes di Villamarina, campioni di conservatorismo; si può, quindi, dedurre che tendenzialmente il Sovrano non era alieno dalla concessione di riforme costituzionali, altrimenti si sarebbe avvalso degli interventi di quelle personalità per arginare l'ondata riformatrice (6).

Vero è che questo mancato invito potrebbe essere stato bilanciato dall'assenza di esponenti del liberalismo, come il conte Camillo Benso di Cavour, direttore de "Il Risorgimento", che ugualmente non vennero invitati a partecipare al Consiglio di conferenza.

La circostanza si spiega, però, con la composizione del Consiglio di conferenza come prevista dal Regolamento contenuto nel regio biglietto del 9 ottobre 1841; questo, all'art. 3, prevedeva una composizione *allargata* che oltre ai capi di dicastero, componenti che potremmo definire ordinari, poteva essere estesa, su richiesta del Sovrano, a "quei personaggi dell'Ordine militare, amministrativo o giudiziario che, per l'elevatezza del grado, la loro dottrina, la provata esperienza, e la riconosciuta prudenza nei pubblici affari, giudicheremo opportuno chiamarvi, a seconda della gravità e della particolarità dei casi e della questione da trattarsi". Perciò, l'invito alle personalità esterne, nelle sedute del febbraio 1848, rispetta l'osservanza delle categorie indicate nella norma regolamentare (7).

Si è pure detto, ad avvalorare la tesi della contrarietà di Carlo Alberto alla concessione dello Statuto, che il sovrano avrebbe minacciato la sua abdicazione.

L'opinione non trova riscontro documentale. La marchesa Alfieri-Azeglio, che per la sua frequenza a corte si rivela informata testimone, ha smentito fermamente che il sovrano abbia manifestato tale proposito (8); va aggiunto che lo

Sclopis, in relazione al pericolo che Carlo Alberto veramente ne avesse fatto parola, affermava: "per somma ventura quella abdicazione fu vano timore" (9).

## 2. Le riforme di Carlo Alberto; in particolare, il "Consiglio di Stato"

Non si è lontani dal vero se si immagina che Carlo Alberto non fosse entusiasta di spartire i suoi poteri con un'assemblea rappresentativa e non aderisse subito a riforme che avrebbero inciso profondamente sull'ordinamento dello Stato.

Era, certamente, amareggiato del mancato apprezzamento di tutte le iniziative prese per la felicità e il benessere dei suoi sudditi.

Era da pochi mesi salito al trono, quando con regio editto del 18 agosto 1831 istituì il "Consiglio di Stato", organismo tuttora vigente che, accanto alle funzioni consultive originariamente affidategli, è stato chiamato in seguito a svolgere quelle giurisdizionali tra pubblici poteri e privati (10).

Il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, il compito di esaminare i progetti di legge e i bilanci, e queste funzioni, che costituiscono la caratteristica peculiare dell'odierno Parlamento, hanno contribuito enormemente alla modernizzazione delle istituzioni.

Nel proemio dell'editto, la cui redazione viene attribuita in parte allo stesso sovrano, vi è, tra l'altro, riferimento al proposito di "aggregare (ai consiglieri di Stato) in tempi determinati alcuni personaggi, i quali (...) *sieno eziandio* forniti di quel corredo di cognizioni locali, per le quali trovinsi in grado di significarci i miglioramenti più convenevoli, il tempo per esse più acconcio, e gli abusi, se ve ne ha, che sarebbe d'uopo d'estirpare"; tali membri sono nominati in ragione di due "per ciascheduna riunione di province concernenti una divisione militare".

Il Consiglio di Stato, che con l'aggregazione di questi membri straordinari assume la denominazione di "Consiglio compiuto", si configura, quindi, come un abbozzo, un simulacro di un'istituzione rappresentativa, ideata oltre tre lustri prima che lo *Statuto* consacrasse il principio parlamentare.

Ma l'opera riformatrice di Carlo Alberto non si ferma qui.

Trasforma le funzioni di polizia, precedentemente demandate al ministro della guerra, in

servizio civile con l'attribuzione delle relative competenze al ministero dell'interno; procede alla compilazione del codice civile (1837), del codice penale (1839), del Regolamento giudiziario (1849), del codice di commercio (1842), del codice di procedura penale (1847) e del codice di procedura civile (pubblicato nel 1854 ma elaborato sulla base dei lavori iniziati da Carlo Alberto); introduce opportune modifiche al codice di procedura penale stabilendo, tra l'altro, all'evidente scopo di evitare possibili irregolarità o solo sospetti, il principio dell'oralità e della pubblicità dei dibattimenti; sopprime i fori ecclesiastici, compreso quello mauriziano ed istituisce la Suprema unica corte di cassazione; perfeziona la struttura del contenzioso amministrativo nell'ambito della Camera dei conti; istituisce il Consiglio superiore della sanità; stabilisce una completa disciplina del diritto d'autore, già prevista nella patente 28 febbraio 1826 per le invenzioni e le scoperte e nelle norme di cui all'art. 440 del codice civile ed agli artt. 394-396 del codice penale; istituisce ufficialmente il tiro a segno, attualmente compreso nella disciplina dei giochi olimpici; crea due nuovi ministeri (lavori pubblici, agricoltura e commercio e pubblica istruzione, assegnando a quest'ultimo i compiti precedentemente svolti quasi esclusivamente dalla Chiesa); concede una limitata libertà di stampa.

Un'altra importante tappa del cammino intrapreso da Carlo Alberto verso la democrazia è costituita dall'emanazione del regio editto 27 novembre 1847, n. 659, concernente "l'Amministrazione dei Comuni e delle Province" che realizza un precedente disegno del Re diretto a "far partecipare più che possibile i popoli all'amministrazione delle loro province"; in particolare, con chiaro riferimento alla volontà dei cittadini per la designazione delle persone chiamate ad amministrare gli enti locali, l'editto concede ai Comuni la libertà di provvedere direttamente ai propri interessi, aprendo "la via a tutti coloro che offrono la garanzia della proprietà immobiliare o della mobiliare o dell'intellettuale e che alla Nostra stima fossero segnalati da quella del pubblico liberamente manifestata".

Esaminando le *riforme* e i provvedimenti adottati da Carlo Alberto, si potrebbe dire che si tratta di piccoli passi, di "mezze misure" (11), ma si deve tener presente che costituivano dei progressi per l'epoca; basti pensare che in tempi recenti, per l'applicazione del principio della pubblicità delle udienze nel processo tributario, si è reso necessario uno specifico intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza 16 febbraio

1989, n. 50 (12), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui escludeva, nei processi innanzi alle commissioni tributarie, l'obbligo della pubblicità delle udienze previsto, in via generale, dall'art. 128 c.p.c.

In seguito, il Sovrano licenziò il retrivo, anche se in buona fede, Ministro degli esteri Clemente Solaro della Margarita (13), precedentemente menzionato.

Le modalità di queste dimissioni sono meritevoli di essere ricordate: il Solaro non domandò il congedo al Re, come pure era stato sollecitato, ma richiese l'esonero in forma ufficiale, perché era preoccupato che il suo allontanamento avrebbe lasciato il sovrano in balia dei sostenitori della sovranità popolare, con conseguente pericolo di danni irreparabili per la monarchia e lo Stato.

### 3. Le drammatiche giornate del febbraio 1848; la firma dello Statuto

Carlo Alberto era peraltro ossessionato dall'idea dell'indipendenza dell'Italia e pensava che la concessione di libertà politiche potesse ostacolare il suo disegno: "Noi stiamo preparando grandi cose, e perciò abbiamo bisogno - scriveva al Ministro della guerra Villamarina - di tranquillità, soprattutto davanti all'Austria, perché, se cominciamo a dividerci, ad essere in agitazione, l'indipendenza nazionale finirà col perdersi e io sono risoluto a sostenerla e a difenderla a costo della mia vita"; ed al marchese Roberto D'azeglio che insisteva per la concessione di "libertà costituzionali" rispondeva che *quelle libertà (erano) nocive alla causa italiana, la quale dovevasi combattere contro l'Austria da soldati e non da avvocati* (14).

Gli avvenimenti tuttavia incalzavano.

Nel Consiglio di conferenza del 3 febbraio 1848, di cui abbiamo fatto cenno sopra (§ 1), il Ministro dell'interno Borelli afferma gravemente che è stato percorso un mezzo secolo in qualche mese e che specialmente la concessione della *costituzione* da parte del re di Napoli ha reso non più procrastinabile l'introduzione nella monarchia sabauda di una forma rappresentativa di governo (15).

Poiché la concessione della Costituzione è inevitabile, prosegue il Borelli, occorre "preparare tutto per darla, con la maggior dignità possibile per la Corona, con il minor male possibile per il paese; bisogna darla e non lasciarsela impor-

re, dettare le condizioni, non riceverle; bisogna avere il tempo di scegliere con calma i mezzi e l'opportunità".

Carlo Alberto, che si era evidentemente reso conto della situazione e della saggezza dei consigli ricevuti, "nella sua bontà davvero paterna" dichiara di non avere "altri desideri se non il bene dei suoi popoli e che non avrebbe mosso alcun ostacolo al compimento di tutto ciò che avrebbe potuto contribuire alla felicità dei popoli"; conferma quindi, la sua fiducia ai ministri e affida loro l'incarico di un progetto di costituzione che non fosse un'imitazione delle costituzioni di altre Nazioni.

L'annuncio della concessione della costituzione viene dato l'8 febbraio 1848 e la sua promulgazione avviene il 4 marzo successivo.

La nuova carta costituzionale prende il nome di "Statuto" forse per suggerimento del nobile Giovanetti, segretario del Re, al fine di evitare il temuto significato rivoluzionario del termine costituzione; il termine, comunque, si collega alla tradizione legislativa dei duchi sabaudi e precisamente agli *Statuta Sabaudia* di Amedeo VIII.

È, peraltro, lo stesso termine con cui viene indicato il progetto di costituzione predisposto dal "primo ufficiale" Melchiorre Mangiardi su incarico di Prospero Balbo e presentato, nelle burrascose giornate del marzo 1821, al Re Vittorio Emanuele I; il progetto non ebbe l'approvazione del Sovrano, specie per le rimostranze del Ministro degli esteri Filippo Antonio di S. Marzano che, al ritorno dal convegno di Lubiana, aveva riportato la ferma volontà della Santa Alleanza di non tollerare concessioni costituzionali, per cui il medesimo Re, di fronte all'incalzare degli eventi, decise di abdicare in favore del fratello Carlo Felice e di abbandonare la capitale per trasferirsi nello Stato della Chiesa (16).

A proposito della firma dello *Statuto* da parte del sovrano, una dottrina (17), che per impegno professionale dovrebbe essere aliena dalla ricerca di effetti giornalistici, afferma che il re ha apposto la sua firma "con calligrafia malcerta".

Già queste parole, nella loro formulazione, si rivelano non corrette, perché dovendosi intendere per calligrafia una bella scrittura, si devono leggere *una bella grafia malcerta*. Ma vi è di più: la connotazione "malcerta", che starebbe a significare lo stato d'animo dell'autore agitato e spaventato, è senz'altro suggestiva e per l'autorevolezza della fonte che verosimilmente ha (o avrebbe, dovuto aver) visto il testo originale dello *Statuto*, induce a condividere il giudizio espresso.

Tuttavia, l'esame dello *Statuto*, reso possibile dalle fotocopie che si trovano in circolazione, pone in evidenza che la firma del re è chiara, comprensibile e rettilinea; perciò, la calligrafia malcerta è tale solo nel pensiero di chi l'ha affermata e che forse fidava sulla difficoltà di fare il confronto con l'origine dello *Statuto*, per sottrarsi ad ogni possibile smentita.

Comunque, la contestata affermazione sulla firma dello *Statuto* risulta in contrasto con quanto riferisce un testimone d'eccezione, il Ministro Des Ambrois, ritenuto il principale redattore materiale dello *Statuto*, il quale afferma che Carlo Alberto appose la sua firma "tutto raccolto, ma calmo e sereno, come un uomo che adempie coscienziosamente un grande dovere" (18).

La stessa fonte ricorda che subito dopo la firma, il venerando Ministro dell'interno Giacinto Borelli, con movimento spontaneo, si avvicinò al sovrano, pose un ginocchio a terra e baciò la mano che aveva firmato lo *Statuto*; lo stesso fecero successivamente gli altri ministri.

#### 4. Considerazioni finali

Lo *Statuto* è rimasto in vigore per quasi cento anni ed, in effetti, ad esso è stato fatto richiamo, anche se talora con finalità opposte o diverse, in tutti i momenti di crisi che si sono verificati.

"Torniamo allo *Statuto*" proclamò Sidney Sonnino durante la crisi di fine ottocento (1897), reclamando al Sovrano il potere esecutivo, secondo l'art. 5 dello *Statuto* (19).

Dell'applicazione dello *Statuto* si parlò nella seduta della Camera dei deputati del 16 marzo 1928, durante la discussione del disegno di legge per la riforma della rappresentanza politica (poi diventato legge 17 maggio 1928, n. 1019), in base al quale tutto il regno veniva costituito in collegio unico nazionale ed il diritto di designare le candidature per la lista unica era attribuito al Gran consiglio del fascismo: in quella occasione prese la parola l'ormai ottantacinquenne Giovanni Giolitti e manifestò il suo voto contrario richiamando l'art. 39 dello *Statuto*; affermò, in proposito, che i componenti della Camera dovevano essere scelti dagli elettori con loro piena libertà, mentre la proposta di sottoporre agli elettori una sola lista composta in base alle scelte del Gran consiglio del fascismo, eliminando di fatto ogni opposizione, si poneva in netto "distacco" dallo *Statuto* (20).

Durante il fascismo, i principi del governo parlamentare e delle libertà fondamentali dei cittadini,

che nello *Statuto* avevano il loro fondamento, furono accantonati, per cui si ritenne che lo stesso *Statuto* fosse stato "in grande parte superato dalle più recenti dottrine politiche e, in modo positivo, dai nuovi principi dello Stato fascista" (21); in contrario, però, da un'autorevole dottrina è stato affermato che anche durante il periodo fascista, lo *Statuto* era considerato la fonte più importante del diritto costituzionale (22).

Ancora allo *Statuto* viene fatto richiamo nell'ordine del giorno presentato da Dino Grandi nella seduta del Gran consiglio del fascismo del 25 luglio 1943; precisamente nella parte finale, si invitava il Capo del Governo a rivolgersi alla "Maestà del Re (...) affinché Egli voglia per l'onore e per la salvezza della Patria assumere con l'effettivo comando delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria secondo l'art. 5 dello *Statuto* del Regno, quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a Lui attribuiscono".

Perciò, quando nelle burrascose giornate del luglio del 1943 la Monarchia si pose alla guida del paese, si parlò di "ritorno allo Statuto" (23).

È fuori discussione che lo *Statuto* ha goduto di un certo fascino come è dimostrato dalle parole piene di accorata "nostalgia" con cui è ricordato da autorevole personalità: "Per gli uomini della mia generazione lo stesso nome di *Statuto* riesce ancora a destare qualche ricorso, cui si accompagna una sottile vena di emozione. I nostri nonni ricordavano il 1848; allorché eravamo bambini, ancora si celebrava la festa dello *Statuto*, ed i veterani delle guerre di indipendenza -

tra cui v'era pure un piccolo gruppo, sempre più piccolo ad ogni anno, di soldati del '48 - quel giorno sfoggiavano le loro medaglie e qualche volta delle vecchie divise" (24).

Peraltro, anche in tempi recenti vengono invocate singole disposizioni dello *Statuto*, per proporre la loro riproduzione nel vigente ordinamento o per esaltarne l'insostituibile valore (25); perciò, possiamo convenire nel giudizio scevro da preconcetti e sentimenti di rivalsa che ritiene lo *Statuto* meritevole di "rispetto e gratitudine" (26).

Lo *Statuto* ha cessato di costituire la fonte suprema di validità dell'ordinamento giuridico quando, con il D.L. luog. 25 giugno 1944, n. 151, si è previsto di affidare ad apposita assemblea costituente la deliberazione della nuova carta costituzionale (27).

Ma, come è stato osservato da più attenti commentatori, al momento in cui si estingueva, lo *Statuto* ha mostrato i pregi del suo carattere "flessibile" ed i conseguenti riflessi positivi sull'ordinamento che si andava trasformando (28), in quanto ha permesso che entro l'elastico intreccio delle sue disposizioni potessero svilupparsi quei procedimenti e quegli istituti che una costituzione rigida non avrebbe consentito o avrebbe considerato senz'altro illegali; ha, pertanto, indotto il generale convincimento che il trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento avvenisse senza traumi in base a norme sentite come legittime, rendendo in tal modo un ultimo servizio all'instaurazione di un clima di serena convivenza della società (29). Δ

## Note

 **Domenico LA MEDICA**, Presidente Aggiunto On. del Consiglio di Stato.

- (1) V., **E. ROSA**, *La concessione dello Statuto - Carlo Alberto e il Ministro Borelli*, in Nuova Antologia, 1935, p. 375; **G. FALCO**, *Lo statuto albertino e la sua preparazione*, Roma, 1945, 7 ss.; **D. LA MEDICA**, *Lo "Statuto albertino" nel 150° anniversario della sua promulgazione*, in Scritti in onore di S. Cassarino, vol. II, Padova, 2001, p. 873 e ss.
- (2) V., **C. SOLARO DELLA MARGARITA**, *Memorandum storico-politico*, Torino, 1851, p. 546 e ss.; **I. RINIERI**, *Lo Statuto e il giuramento di re Carlo Alberto*, Roma, 1899, p. 88 e ss.
- (3) V., **L. CIAURRO**, *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori parlamentari*, Roma, 1996, 38.
- (4) V., **I. RINIERI**, *Lo Statuto e il giuramento del Re Carlo Alberto*, Roma, 1899, p. 65.
- (5) V., **D. LA MEDICA**, *Carlo Alberto, re "moderno"*, in *Rivista della Guardia Finanza*, 5/2003, 1757; nel medesimo senso, **G. REBUFFA**, *Lo Statuto Albertino*, Bologna, 2003, p. 34; **D. ZANICHELLI**, *Lo Statuto di Carlo Alberto*, Siena, 1898, p. 28, afferma senza mezzi termini che il Sovrano "liberamente si convinse e liberamente concesse lo Statuto"; **L. CIAURRO**, *Lo Statuto*, cit., p. 26, ritiene che Carlo Alberto abbia concesso lo *Statuto* *cactus tamen voluit*; di "sollecita spontaneità" parla **P. COLOMBO**, *Con lealtà di Re e con affetto di padre*, Bologna, 2003; **I. RINIERI**, *Lo Statuto*, cit., p. 71, che nutrive scarse simpatie per le riforme istituzionali concesse, afferma che "la concessione dello *Statuto* fu una necessità di Stato imperiosamente impostagli dalle circostanze procellose, a risparmio di mali maggiori"; si rivela faziosa ed esagerata l'opinione di **A. OMODEO**, *La leggenda di Carlo Alberto nella recente storiografia*, Torino, 1940, 89 secondo cui lo *Statuto* sarebbe stato "estorto".

- (6) V., **D. LA MEDICA**, *Il conte Clemente Solaro della Margarita: "Fedele al Trono, devoto all'Altare"*, in *Le Carte e la Storia*, 2007, n. 1, p. 129 e ss.
- (7) V., **L. CIAURRO** (a cura di), *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma, 1996, p. 28; v. anche: **G. C. BURAGGI**, *Il Consiglio di conferenza secondo nuovi documenti*, in *Atti della Reale accademia delle scienze di Torino*, anno acc. 1938-1939, vol. 74, tomo II, p. 306; **A. PREDIERI**, *Lineamenti della posizione costituzionale del presidente del consiglio dei ministri*, parte I, Firenze, 1951, p. 31 e ss.
- (8) V., **I. RINIERI**, *Lo Statuto cit.*, p. 91 e ss.
- (9) V., **A. MANNO**, *La concessione dello Statuto*, Pisa, 1885, 12.
- (10) V., **D. LA MEDICA**, *Il Consiglio di Stato in sede consultiva*, in *Rass. Cons. Stato*, 1997, II, p. 715 e ss.
- (11) V., **CIAURRO**, *Lo Statuto*, cit., 23.
- (12) V., in *Rass. Cons. Stato*, 1989, II, 176.
- (13) V., **D. LA MEDICA**, *Lo "spoils system" da Solaro a Frattini*, in *Rivista della Guardia Finanza*, n. 2/2003, 505 ss.
- (14) V., **B. DONATI**, voce *Statuto*, in *Dig. It.*, XII p. I, Torino, 1940, p. 875; le successive considerazioni del Re sono riportate da **I. RINIERI**, *Lo Statuto*, cit., p. 64.
- (15) V., **D. LA MEDICA**, *Lo "Statuto albertino"*, cit., p. 869 e ss.
- (16) V., **G. P. ROMAGNANI**, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, II, Torino, 1990, 548 ss. Il progetto ricalcava la costituzione siciliana del 1812, a sua volta, elaborata sul modello britannico, e conteneva quali punti essenziali: l'attribuzione del potere legislativo ad un parlamento bicamerale, riservando al sovrano il "veto"; l'attribuzione del potere esecutivo al sovrano; il riconoscimento dell'autonomia al potere giudiziario; la tolleranza religiosa per la minoranza ebraica e per quella valdese. È il caso sottolineare che nel proemio con espressione intesa chiaramente a superare l'assolutismo monarchico, si legge che "Con questa Nazione, che è pur la nostra, vogliamo noi ora dividere *quale potere* del quale ebbimo sempre in pensiero di usare in vantaggio di lei, e conferendole spontaneamente una parte di quelle prerogative che servirono cotanto agli avi miei Augusti per illustrarle".
- (17) V., **P. COLOMBO**, *Con lealtà di Re e con affetto di padre*, Bologna, 2003, 7.
- (18) Il testo è ripreso da **F. RACIOPPI** e **I. BRUNELLI**, *Commento allo Statuto del Regno*, Torino, 1909, p. 24, che traducono sul punto un passo delle memorie del medesimo Des Ambrois; v. anche **G. MARANINI**, *Le origini dello Statuto albertino*, Firenze, 1916, p. 123; **G. REBUFFA**, *Lo Statuto albertino*, Bologna, 2003, p. 116.
- (19) V., **S. SONNINO**, *Scritti e discorsi extraparlamentari*, a cura di **BENJAMIN F. BROWN**, Bari, 1972, I, p. 575.
- (20) V., **G. GIOLITTI**, *Discorsi parlamentari*, Roma, 1956, IV, 1886.
- (21) V., **G. ZANOBINI**, *Voce Statuto*, in *Enciclopedia italiana*, Roma, 1936, XXXII, p. 632.
- (22) V., **R. SANTI**, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, 1941, p. 36.
- (23) V., **G. BIANCHI**, *25 luglio crollo di un regime*, Milano, 1963, p. 544.
- (24) V., **C. A. JEMOLO**, *Considerazioni sulle costituzioni e sul problema costituzionale italiano*, in **Jemolo C. A. GIANNINI M. S.**, *Lo Statuto albertino*, Firenze, 1946, p. 25.
- (25) Tra l'altro, è stata auspicata l'introduzione di una norma che indichi l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica ed al riguardo è stato richiamato l'art. 62 dello *Statuto* che recita: "la lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere" (v., **P. ARMAROLI**, *L'italiano difeso per legge: contro "budget" e "tax day"*, in *il Giornale*, 1° agosto 2007, p. 8); lo *Statuto* viene talora evocato per sollecitare una norma che prevede la gratuità delle funzioni parlamentari, a somiglianza dell'art. 50 dello *Statuto* secondo cui "Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità".
- Occorre anche ricordare che nei giorni nostri ai processi verbali delle sedute del Consiglio dei Ministri del 4 e del 21 agosto 1995, è stata applicata la "massima riservatezza" in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, approvato con D.P.C.M. 19 novembre 1993; questa procedura trova un suo precedente nel Consiglio di conferenza del 7 febbraio 1848 dove si stabilì di osservare "il più grande segreto sugli argomenti trattati".
- (26) V., **C. A. JEMOLO**, *Lo Statuto albertino*, cit., 40.
- (27) V., **M. BON VALSASSINA**, *La decadenza dell'ordinamento statutario*, Roma, 1949, p. 159; l'opinione si pone in contrasto con un'autorevole dottrina secondo cui, nel periodo fascista, avrebbe avuto vigore una diversa costituzione, appunto quella fascista (**M. S. GIANNINI**, *Parlamento e amministrazione*, in *AA.VV.*, *L'amministrazione pubblica in Italia*, a cura di Cassese S., Bologna, 1974, p. 213 e ss. In proposito, è stato correttamente osservato che "dal punto di vista del diritto (anche costituzionale) scritto, i mutamenti avvenuti nell'esperienza politica - seppur virtualmente rilevanti ai fini interpretativi del diritto scritto, o, meglio, dell'effettività giuridica delle norme di rango costituzionale - sono solitamente qualificati come estranei alla scienza dei giuristi" (**L. CIAURRO**, *Lo Statuto albertino*, cit., p. 51).
- (28) V., **P. BISCARETTI DI RUFFIA**, *Statuto albertino*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Roma, 1990, p. 985.
- (29) V., **A. LEO**, *Dallo Statuto albertino alla costituzione repubblicana*, in *Studi urbinati*, XX, 1951-52, p. 118.